



**CONVENZIONE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO  
MATERIALI SUL PERCORSO DI RATIFICA DA PARTE DELL'ITALIA DELLA  
CONVENZIONE DI STRASBURGO SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI  
MINORI E SU ALCUNI PROBLEMI DI ADATTAMENTO.**

**Sommario**

- Atto del Senato XIV legislatura di approvazione della legge di ratifica (11 marzo 2003) della *Convenzione europea per l'esercizio dei diritti dei minori* (Strasburgo, 1996); testo della Convenzione e stato delle ratifiche
- Proposta di legge n. 7411 del 7 novembre 2000 (XIII legislatura), *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*
- Consiglio regionale del Veneto, Mozione n. 107 del 2002, *Iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dei minori*
- Dal Codice Civile: art. 336
- Dalla legge 4 maggio 1983 n. 18: diritto del minore a una famiglia, come modificata dalla legge n. 149 del 2001: artt. 8 e 10
- Commissione parlamentare per l'infanzia - Documento in materia di pedofilia
- Atti della Commissione bicamerale per l'infanzia, Martedì 17 dicembre 2002 (pp.122-123). Allegato: Relazione sulla giustizia minorile

**"RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI, FATTA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996 "**

*(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica l'11 Marzo 2003)*

**Articolo 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

**Articolo 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

**Articolo 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

Adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000.

Stati parti al 2002: 7 (in attesa del deposito dello strumento di ratifica da parte dell'Italia)

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dato con Legge...

### Preambolo

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,*

*Considerando* che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

*Tenendo conto* della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

*Prendendo atto* del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

*Convinti* che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

*Riconoscendo* che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

*Riconoscendo* l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

*Considerando*, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

*Hanno convenuto quanto segue:*

### Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e definizioni

#### Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.



5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

### **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

## **Capitolo II – Misure di ordine procedurale epr pronuovere l'esercizio dei diritti dei minori**

### **A. Diritti azionabili da parte di un minore**

#### **Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti**

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal

diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di

cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

#### **Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

#### **Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili**

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

### **B. Ruolo delle autorità giudiziarie**

#### **Articolo 6 - Processo decisionale**

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;



b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

#### **Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente**

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

#### **Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio**

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

#### **Articolo 9 - Designazione di un rappresentante**

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

### **C. Ruolo dei rappresentanti**

#### **Articolo 10**

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;

b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

### **D. Estensione di alcune disposizioni**

#### **Articolo 11**

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

### **E. Organi nazionali**

#### **Articolo 12**

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti



dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

## F. Altre misure

### Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

### Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

### Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino

questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

## Capitolo III – Comitato permanente

### Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare: a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20; c)

fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

### Articolo 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione: - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2; - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; - la Comunità europea; - qualunque organismo internazionale governativo; - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12; - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

### Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.



4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

#### **Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente**

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

#### **Capitolo IV - Emendamenti alla Convenzione**

##### **Articolo 20**

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

#### **Capitolo V- Clausole finali**

##### **Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e

degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

##### **Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea**

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

##### **Articolo 23 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.



2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 24 - Riserve**

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

#### **Articolo 25 - Denuncia**

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 26 - Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

*Fatto* a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.



**European Convention on the Exercise of Children's Rights**(Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants) **ETS n° : 160**

Treaty open for signature by the member States and the non-member States which have participated in its elaboration and for accession by other non-member States and by the European Community

**Status as of 23/01/03****Member States of the Council of Europe:**

States	Date of signature	Date of ratification	Date of entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
Albania										
Andorra										
Armenia										
Austria	13/07/99									
Azerbaijan										
Belgium										
Bosnia and Herzegovina										
Bulgaria										
Croatia	08/03/99									
Cyprus	04/09/02									
Czech Republic	26/04/00	07/03/01	01/07/01			X				
Denmark										
Estonia										
Finland	25/01/96									
France	04/06/96									
Georgia										
Germany	25/10/00	10/04/02	01/08/02			X				
Greece	25/01/96	11/09/97	01/07/00			X				
Hungary										
Iceland	25/01/96									
Ireland	25/01/96									
Italy	25/01/96									
Latvia	25/10/00	30/05/01	01/09/01			X				
Liechtenstein										
Lithuania										
Luxembourg	25/01/96									
Malta	20/01/99					X				
Moldova										
Netherlands										
Norway										
Poland	25/06/97	28/11/97	01/07/00			X				
Portugal	06/03/97									
Romania										
Russia	10/05/01									
San Marino										
Slovakia	22/06/98									
Slovenia	18/07/96	28/03/00	01/07/00			X				
Spain	05/12/97									
Sweden	25/01/96									
Switzerland										
the former Yugoslav Republic of Macedonia	03/04/01	15/01/03	01/05/03			X				
Turkey	09/06/99	10/06/02	01/10/02			X				
Ukraine	07/05/99									
United Kingdom										



Total number of signatures not followed by ratifications :	16
Total number of ratifications/accessions :	8

**Notes :**

a: Accession - s: Signature without reservation as to ratification - su: Succession - r: Signature "ad referendum".  
 R.: Reservations - D.: Declarations - A.: Authorities - T.: Territorial Application - C.: Communication - O.: Objection.

**Czech Republic :**

**Declaration contained in the instrument of ratification, deposited on 7 March 2001 - Or. Engl.**

In accordance with Article 1, paragraph 4 of the European Convention on the Exercise of Children's Rights, done in Strasbourg on 25 January 1996, the Czech Republic declares that it will apply the Convention to adoption proceedings, foster placement proceedings and proceedings relating to the limitation or deprivation of parental responsibilities, as well as to any other family proceedings affecting the rights of the child,

**Period covered: 01/07/01 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1

**Germany :**

**Declaration contained in the instrument of ratification deposited on 10 April 2002 - Or. Engl./Ger.**

In accordance with Article 1, paragraph 4, of the Convention, the Federal Republic of Germany will apply the European Convention on the Exercise of Children's Rights to proceedings before the Family Court or the Guardianship Court in accordance with the following provisions of the Civil Code so far as the care of the child is concerned :

1. transfer of the right to determine the child's name (section 1617 subsections 2 and 3);
2. substitution for the other parent's consent in respect of conferment of the name (section 1618, fourth sentence);
3. transfer of the right to decide in cases where there are differences of opinion between the parents concerning the exercise of parental custody (section 1628);
4. withdrawal of a parent's, guardian's or curator's power to represent the child (section 1629 subsection 2, third sentence, and sections 1796 and 1915);
5. decisions on differences of opinion between the parents and a curator (section 1630 subsection 2);
6. transfer of matters relating to parental custody to the person charged with the child's care (section 1630 subsection 3); 7. assistance of parents in caring for the child (section 1631 subsection 3);
8. placement of a child involving deprivation of liberty (sections 1631b, 1800 and 1915);



9. surrender of the child, determination of access to third persons, removal from the person charged with care (section 1632) or from the spouse or person entitled to access (section 1682);
10. risk to the child's welfare (section 1666 and 1666a);
11. parental custody on separation of the parents (sections 1671 and 1672);
12. suspension of parental custody (section 1674 and 1678 subsection 2);
13. parental custody following the death of a parent (section 1680, subsection 2 and section 1681);
14. parental custody following withdrawal of custody (section 1680, subsection 3);
15. access to the child (section 1684 and 1685);
16. restriction or exclusion of the power to decide on matters affecting everyday life or actual care (section 1687, subsection 2, section 1687 a, section 1688, subsection 3, second sentence, and subsection 4);
17. measures where the parents are unable to take action (section 1693);
18. appointment of a guardian, a supervisory guardian or a curator (section 1773 to 1792, sections 1915 and 1916);
19. decision on difference of opinion or on the allocation of duties between several guardians or curators (sections 1797, 1798 and 1915);
20. withdrawal of custody of a guardian or a curator in respect of the religious education of the ward or the person in the guardian's or curator's charge (section 1801, subsection 1 and section 1915);
21. measures prior to appointment of a guardian or curator, or where a guardian or a curator is unable to take action (sections 1846 and 1915);
22. dismissal of a guardian, a supervisory guardian or a curator (sections 1886 to 1889, sections 1895 and 1915);
23. amendment and review of court orders (section 1696).

**Period covered: 01/08/02 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1



**Greece :**

**Declaration contained in a Note Verbale handed to the Secretary General at the time of deposit of the instrument of ratification, on 11 September 1997 - Or. Fr.**

In accordance with Article 1, paragraph 4, of the European Convention on the Exercise of Children's Rights, signed in Strasbourg on 25 January 1996, the Government of the Hellenic Republic declares that the categories of family cases before a judicial authority to which the above said Convention is to apply are the following :

- Cases concerning the custody of children;
- Cases concerning the communication between parents and children;
- Adoption cases.

**Period covered: 01/07/00 -**



The preceding statement concerns Article(s): 1



**Latvia :**

**Declaration contained in the instrument of ratification deposited on 30 May 2001 - Or. Engl.**

In accordance with Article 1, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Latvia declares that the categories of family cases before a judicial authority to which the said Convention is to apply are :

1. Divorce cases;
2. Cases concerning parental power;
3. Adoption cases; 4. Cases concerning conclusion of transactions related to children's assets;
5. Cases concerning child's separation from family;
6. Cases concerning the custody of children.

**Period covered: 01/09/01 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1



**Malta :**

**Declaration appended to the full powers handed at the time of signature, on 20 January 1999 - Or. Engl.**

In accordance with Article 1, paragraph 4, of the Convention, Malta declares that these rights should apply in the following proceedings:

1. Separation Proceedings;
2. Nullity of Marriage;
3. Adoption Proceedings.

The preceding statement concerns Article(s): 1



**Poland :**

**Declaration contained in the instrument of ratification, deposited on 28 November 1997 - Or. Pol./Fr.**

In accordance with the provisions of Article 1, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Poland declares that the said Convention shall apply to the following categories of family cases:

- request for adoption;
- guardianship;
- decisions on important matters relating to the person of the child in the absence of an agreement between the parents.

**Period covered: 01/07/00 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1

**Slovenia :**

**Declaration contained in a Note Verbale handed to the Secretary General at the time of deposit of the instrument of ratification, on 28 March 2000 - Or. Engl.**

According to Article 1, paragraph 4, of the Convention, the Republic of Slovenia hereby states that the procedures in the field of family law, which are encompassed in this Convention are as follows: the procedure of deciding on upbringing of a child; the procedure of adoption; the procedure of custody; the procedure of managing the child's assets and the procedure of determining the level of maintenance.

**Period covered: 01/07/00 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1

**the former Yugoslav Republic of Macedonia :**

**Declaration contained in the instrument of ratification deposited on 15 January 2003 - Or. Engl.**

[**Note by the Secretariat :** The text of this declaration will soon be available on this web site.]

**Period covered: 01/05/03 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1

**Turkey :**

**Declaration contained in the instrument of ratification deposited on 10 June 2002 - Or. Engl./Tur.**

In accordance with paragraph 4 of Article 1 of the Convention, the Republic of Turkey has the honour to declare that the Convention shall be applied to the following categories of the family cases before a judicial authority:

1. Cases relating to divorce;
2. Cases relating to separation;
3. Cases concerning the custody of children;
4. Cases concerning parental rights of access to the child;
5. Cases relating to establishment of paternal affiliation by means of judicial decision.

**Period covered: 01/10/02 -**

The preceding statement concerns Article(s): 1

Fonte: Treaty Office del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int>

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 7411****PROPOSTA DI LEGGE** d'iniziativa del senatore **SPERONI**  
**E DISEGNO DI LEGGE**presentato dal ministro degli affari esteri (**DINI**)di concerto con il ministro dell'interno (**JERVOLINO RUSSO**)con il ministro della giustizia (**DILIBERTO**)con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (**AMATO**)e con il ministro per la solidarietà sociale (**TURCO**)**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 2 novembre 2000 (v. stampati Senato nn. 2168-4367)***Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 novembre 2000***Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. Al fine di assicurare al minore il diritto ad essere consultato personalmente in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo riguardano e a poter sempre esprimere le proprie opinioni, il diritto ad essere informato circa i propri diritti e le forme di tutela dei propri interessi, il diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze sia dell'accoglimento della sua opinione che di ogni decisione, nonché al fine di prevedere l'istituzione di forme di mediazione nella soluzione dei conflitti intrafamiliari, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso parere dalle competenti Commissioni permanenti entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

**Art. 4.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 607 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## SETTIMA LEGISLATURA

### MOZIONE N. 107

#### **INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI**

presentata il 12 giugno 2002 dai Consiglieri Rizzato, Costantini, Marchese, Padrin, Miotto, Braghetto, Maurizio Tosi, Galante, Zanonato, Tiozzo, Bozzolin, Cerioni, Bettin, Sernagiotto, Resler, Cadorin e Stival

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che:

- il 25 gennaio 1996 il Consiglio d'Europa ha approvato a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, aperta alla firma sia degli Stati membri che di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché all'adesione degli altri Stati non membri e della stessa Unione europea;
- il 1 ° luglio 2000 la Convenzione entrava in vigore per effetto della terza ratifica, mentre ad oggi le ratifiche sono sei (Grecia 11 settembre 1997, Polonia 28 novembre 1997, Slovenia 28 marzo 2000, Repubblica Ceca 7 marzo 2001; Lettonia 30 maggio 2001; Germania 10 aprile 2002);
- al 31 aprile 2002 la Convenzione riportava un totale di 17 firme non seguite da ratifica (Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Russia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina);
- l'Italia firmava detta Convenzione lo stesso giorno della sua approvazione, il 25 gennaio 1996;
- il 2 novembre 2000 il Senato approvava la "ratifica ed esecuzione" della Convenzione, con delega al Governo per la stesura della legge applicativa;
- il testo legislativo di ratifica ed esecuzione, giunto alla Camera dei Deputati, veniva esaminato in due sedute nel mese di marzo 2001, senza giungere al voto finale per la fine della XIII legislatura;
  - il 24 settembre 2001 veniva presentato alla Camera il PDL di ratifica n. 1638 (On. Carla Mazzuca), assegnato il 24 ottobre 2001 in sede referente alle Commissioni riunite Seconda Giustizia e Terza Affari esteri, con pareri della Prima, Quinta, Dodicesima e Quattordicesima Commissione;
  - il 14 dicembre 2001 anche il Governo ha presentato un disegno di legge di ratifica (Atto Camera-2105) -- assegnato in sede referente alla Terza Commissione, con pareri della Prima, Seconda, Quinta, Dodicesima e Quattordicesima; **CONSIDERATO** che la Convenzione di Strasburgo nel suo preambolo si pone come sviluppo dei principi e dei diritti introdotti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini del 1989, che



all'articolo 4 recita: "gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione", "entro i limiti delle risorse di cui dispongono", e in particolare:

- a) l'informazione al bambino, in modo adeguato all'età, sull'esercizio dei suoi diritti (articolo 5);
- b) il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6);
- c) il diritto di "acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi" (articolo 7);
- d) il diritto a preservare la propria identità, anche nazionale, il suo nome e le sue relazioni familiari e a vederla rapidamente ristabilita laddove ne sia stato illegalmente privato (articolo 8);
- e) il diritto a non essere separato dai genitori, se non per necessità e sotto riserva di revisione giudiziaria, fatto salvo il diritto di tutte le parti interessate (compreso il bambino) di far conoscere le loro opinioni e di partecipare alle deliberazioni che possono comportare l'allontanamento del bambino dai genitori (articolo 9);
- f) favorire il movimento attraverso i confini di Stato per favorire i ricongiungimenti familiari, a meno che ciò non contrasti con altri diritti tutelati dalla Convenzione (articolo 10);

CONSIDERATO altresì che:

- a) gli Stati membri del Consiglio d'Europa (e gli altri Stati) firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1996, conformemente alla Raccomandazione 1121 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 1990, hanno inteso con detta Convenzione riconoscere effettivi diritti di cittadinanza ai bambini e agli adolescenti minori di diciotto anni, sollecitando gli Stati parti ad adottare misure legislative per garantire ai bambini e agli adolescenti:
  - 1) la dignità di soggetti attivi di diritto nelle vicende giudiziarie in cui sono, loro malgrado, coinvolti (articolo 1);
  - 2) il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti (a meno che ciò non contrasti manifestamente con i loro interessi), essere adeguatamente informati sui loro diritti e sulle conseguenze delle decisioni assunte nelle sedi giudiziarie (articolo 3), e quindi il diritto di essere ascoltati personalmente e, se necessario, in privato, nei suddetti procedimenti, e che del loro parere sia tenuto il debito conto (articolo 6);
  - 3) il diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti davanti all'Autorità Giudiziaria laddove ci siano contrasti di interesse tra il minore stesso e chi esercita la patria potestà (articolo 4);
- b) la Convenzione di Strasburgo del 1996 sollecita altresì gli Stati parti affinché:
  - 1) siano incoraggiate e facilitate le forme di mediazione stragiudiziale dei conflitti familiari, anche con finalità preventive (articolo 13);
  - 2) possano essere previsti per i bambini diritti procedurali supplementari, quali l'assistenza di una persona di fiducia, per aiutarlo ad esprimere le proprie opinioni e portarle a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria prima di ogni decisione (articolo 5);
  - 3) siano incoraggiati e promossi i diritti dei bambini attraverso l'azione di organismi nazionali con la funzione di dare pareri e avanzare proposte per il rinforzo dei dispositivi di legge relativi all'esercizio dei diritti dei bambini, di dare informazioni al pubblico sull'esercizio di tali diritti, di informare i bambini e sollecitare l'espressione della loro opinione (articolo 12);tutto ciò premesso e considerato,





impegna la Giunta regionale

- 1) a sollecitare i Presidenti delle Camere affinché siano rapidamente forniti i pareri delle Commissioni competenti per consentire la messa all'Ordine del Giorno e la votazione della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996;
- 2) a sollecitare il Governo a definire prontamente le questioni che la Convenzione demanda alla discrezionalità degli Stati parti e per le quali è delegato dal Parlamento attraverso la legge di ratifica ed esecuzione;
- 3) a sollecitare l'Unione europea affinché aderisca in quanto tale alla Convenzione;
- 4) a sollecitare la Commissione europea affinché promuova strumenti di confronto tra gli Stati membri al fine di garantire la massima armonizzazione delle misure legislative richieste dalla Convenzione di Strasburgo, necessaria per un armonico esercizio dei diritti di cittadinanza europea su tutto il territorio dell'Unione;
- 5) a informare dell'iniziativa della Regione Veneto le altre Regioni d'Europa, sollecitando azioni analoghe e iniziative comuni per intensificare le garanzie sui diritti dei bambini introdotti dalla Convenzione.



## **DAL CODICE CIVILE**

### **TITOLO IX DELLA POTESTA' DEI GENITORI**

#### **Articolo 336 Procedimento**

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero.

Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.



## **DALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184: DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA**

*(COME MODIFICATA DALLA LEGGE 476/98 E DALLA LEGGE 149/2001)*

*(ESTRATTI)*

### **CAPO II - Della dichiarazione di adottabilità**

#### **Articolo 8 (come modificato dall'art. 8 della legge 149/2001)**

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

#### **Articolo 10 (come modificato dall'art. 10 della legge 149/2001)**

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.



Commissione parlamentare per l'infanzia

## DOCUMENTO IN MATERIA DI PEDOFILIA

Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 luglio 2002

(estratti)

(Omissis)

### Conclusioni - Istituzione di un Garante per l'infanzia

La Commissione ritiene infine opportuno procedere alla istituzione di un Garante per l'infanzia.

In Italia tale figura non esiste a livello nazionale, mentre essa è stata istituita in alcune regioni attraverso un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Friuli-Venezia-Giulia n. 49 del 1993, della regione Piemonte n. 55 del 1989 e della regione Puglia n. 10 del 1999.

La Commissione si riserva di valutare quali debbano essere le funzioni e i compiti di garanti regionali per l'infanzia o difensori civici per l'infanzia, quali che siano le denominazioni prescelte.

Si ritiene tuttavia opportuno definire con una legge quadro le linee essenziali cui ricondurre gli istituendi garanti regionali, anche al fine di definire i rapporti con gli organismi istituiti dalla legge n. 451 del 1997, in particolare la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza.



Atti della Commissione bicamerale per l'infanzia, Martedì 17 dicembre 2002 (pp.122-123).

Allegato.

## RELAZIONE SULLA GIUSTIZIA MINORILE

La Commissione parlamentare per l'infanzia, considerati gli approfondimenti svolti nel corso dell'indagine conoscitiva avviata il 4 dicembre 2001 su abuso e sfruttamento dei minori, l'audizione del Ministro della giustizia, Roberto Castelli, i sopralluoghi effettuati presso l'Istituto penitenziario minorile "Cesare Beccarla" di Milano e l'Istituto penitenziario minorile di Airola (Benevento), l'elaborazione dei contenuti avvenuta, nell'ambito del gruppo di lavoro in materia di giustizia minorile, con il contributo anche di consulenti tecnici, che hanno altresì curato l'analisi dei dati statistici pervenuti dai Tribunali per i minorenni e dalle rispettive Procure, ritiene di dover evidenziare la necessità di quanto segue:

- a) il trasferimento di tutte le competenze civili e penali in materia di famiglia e minori ad un organo specializzato "per la famiglia e per i minori" che sia coerente con i principi stabiliti dagli articoli 102, commi 1 e 2, e 111 della Costituzione;
- b) l'attribuzione di un potere di intervento ad un istituto garante dell'infanzia o difensore civico dell'infanzia, sia in materia civile che in materia penale;**
- c) il mantenimento dell'attuale ruolo dei servizi sociali del territorio in stretto coordinamento, anche nel procedimento civile minorile, con i servizi sociali ministeriali in modo da assegnare a questi ultimi una funzione propulsiva, incentivando, eventualmente, le esperienze delle comunità pubblico-privato, già sperimentate in alcune realtà;
- d) un'attenta considerazione del problema dei centri di prima accoglienza, che, in gran parte, versano in situazioni di grave difficoltà e che quindi debbono essere posti in condizione di operare sotto il profilo degli operatori e delle strutture logistiche;
- e) la dislocazione diffusiva degli organi giudiziari sul territorio;
- f) la garanzia di specializzazione ed autonomia dell'organo giudiziario istituendo o riformando;
- g) la garanzia della terzietà del Giudice (con attribuzione del potere di iniziativa e di intervento al pubblico ministero e residualità del potere di intervento di ufficio del giudice medesimo);
- h) il mantenimento della componente onoraria, sia in materia civile che in materia penale, anche se dimezzata nel numero evidenziando, tuttavia, la necessità che vengano approntati criteri più oggettivi per quanto concerne la nomina dei giudici onorari e venga curata maggiormente la verifica professionale degli stessi sia prima che dopo la nomina, attraverso corsi di formazione continua;
- i) l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'effettività della specializzazione del giudice e dell'intervento del pubblico ministero sia nelle procedure già di competenza del Tribunale per i minorenni sia in quelle traslate al nuovo organo dal Tribunale ordinario;
- j) l'individuazione di nuovi strumenti di contrasto (soprattutto preventivi) alla criminalità minorile sia attraverso la previsione di nuove tipologie di sanzioni sia attraverso la ristrutturazione di procedimenti esistenti o preesistenti che vanno rivisitati; a tale riguardo, assumerà grande importanza anche il Piano nazionale d'azione che il Governo deve presentare ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- k) la previsione di istituti specializzati per i cosiddetti delinquenti giovani-adulti, dai 18 ai 21 anni di età, coloro cioè che avendo commesso il reato prima del compimento del 18° anno di età si trovano poi a dover scontare la pena dopo la maggiore età;
- l) la concedibilità della messa alla prova collegata all'effettiva possibilità di recupero;
- m) l'individuazione di strumenti di definizione del procedimento penale minorile, diversi ed in aggiunta a quelli attualmente previsti, ed idonei a consentire che il minore autore del fatto-reato si renda conto, confrontandosi con la vittima del reato stesso, del disvalore sociale del suo operato (mediazione penale).

Sotto il profilo ordinamentale, anche alla luce degli articoli 102 e 111 della Costituzione, si ritiene che le possibilità individuabili siano due:



a) la soluzione ideale delle problematiche innanzi indicate ben potrebbe essere la previsione di un Tribunale per la famiglia ed i minori avente sede distrettuale, ma con sezioni distaccate presso ciascun circondario. Si assicurerebbero in tal modo sia le esigenze di vicinanza territoriali - prospettate da tutte le parti e messe in evidenza dalla relazione ministeriale al disegno di legge n. 2517 - sia quelle di specializzazione del giudice. L'istituzione, poi, di tale organo garantirebbe anche l'effettiva specializzazione del pubblico ministero e la sua non marginale partecipazione al procedimento civile, cardine, quest'ultima di una effettiva terzietà del giudice;

b) altra soluzione - pur essa praticabile perché in linea con l'articolo 102, comma 2 della Costituzione ed idonea a risolvere le esigenze di specializzazione e di prossimità territoriale - è indubbiamente, quella dell'istituzione di sezioni specializzate presso ciascun tribunale, sezioni che abbiano competenza sia civile che penale ed alle quali siano addetti magistrati che esercitino in modo esclusivo o prevalente la giurisdizione in materia. Più difficoltosa, in questa ipotesi, appare non la costruzione teorica della specializzazione del pubblico ministero, ma la sua effettività di intervento, stante la struttura gerarchica ed impersonale di tale organo. Invero si potrebbe adottare il meccanismo della specializzazione interna (designazione da parte del procuratore della Repubblica di sostituti) ovvero ripercorrere il criterio di specializzazione adottato dall'articolo 70-bis dell'Ordinamento giudiziario per quanto concerne i magistrati addetti alle direzioni distrettuali antimafia: la prime delle soluzioni, però, non appare del tutto idonea a garantire l'effettività della presenza del pubblico ministero nei procedimenti civili.

Si ribadisce, quindi, che deve essere individuata, sia nell'ipotesi in cui si opti per la soluzione sub a) che nel caso in cui si decida per quella sub b), che la garanzia della terzietà del giudice deve passare attraverso una idonea autonomia e specializzazione del pubblico ministero ed un suo effettivo intervento sia nel procedimento civile che in quello penale, essendo questi passaggi gli unici in grado di assicurare la terzietà del giudice, cui tendono le esigenze di riforma in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione.